

Istituto di istruzione superiore denominata "Accademia di arte corale V.S. Popov" di Mosca nella persona del rettore ad interim Soloviev Alexander Vladislavovich, che agisce sulla base dello e dell'ordine del Ministro della Cultura della Federazione Russa n. 04-KF-031120 del 03.11.2020, da un lato, e "Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli" di Modena e Carpi nella persona del direttore Giuseppe Fausto Modugno, che agisce su ulla base della nomina n. , invece, di seguito denominate le "Parti", hanno stipulato il presente Accordo come segue:

1. Oggetto dell'accordo 1.1. Oggetto del presente Accordo è la formazione di contatti commerciali, lo sviluppo di legami culturali e scambi scientifici, la cooperazione metodologica e la creazione delle basi per l'interazione tra le Parti nel campo della cultura e dell'arte nei seguenti settori: - organizzazione e realizzazione di festival, concerti, concorsi, masterclass, conferenze, seminari, tavole rotonde, ricerca scientifica e altri progetti creativi; - partecipazione di docenti, studenti, gruppi creativi e artisti ad eventi culturali organizzati dall'altra Parte; - organizzazione di eventi per migliorare le qualifiche dei dipendenti (docenti e amministrativi) delle Parti, scambio reciproco di esperienze e informazioni attraverso collegamenti diretti diretti tra le Parti; - sviluppo e divulgazione dell'arte vocale e corale e delle tradizioni canore dei popoli della Russia e dell'Italia; - preparazione di pubblicazioni congiunte e pubblicazioni di reciproco interesse.
2. Principi di interazione 2.1. L'interazione delle Parti si svolge in stretta conformità con la Costituzione della Federazione Russa, le leggi federali e altri atti normativi normativi della Federazione Russa, i trattati internazionali della Federazione Russa, nonché gli obiettivi e gli obiettivi di ciascuna delle Parti.
2.2. Nell'organizzare l'interazione nelle loro attività, le Parti si ispirano ai principi di legalità, volontarietà, uguaglianza e si impegnano a scambiare tutte le informazioni necessarie per l'attuazione dei progetti ai sensi del presente Accordo.
2.3. L'oggetto, i diritti e gli obblighi, i rapporti finanziari, nonché la procedura per la partecipazione delle Parti all'attuazione pratica dei progetti firmati ai sensi del presente Accordo, sono determinati da accordi separati conclusi tra le Parti.
2.4. Il presente Accordo non impone obblighi finanziari ai firmatari. Ciascuna delle parti, indipendentemente e a proprie spese, sostiene e paga i propri costi associati all'esecuzione del presente Contratto.
3. Forme di interazione tra le Parti 3.1. Le parti mantengono contatti costanti e si scambiano informazioni sull'attuazione dell'accordo.
3.2. Le parti presentano nelle loro pubblicazioni materiale informativo relativo all'attuazione del presente accordo.
3.3. Le parti coordinano le loro azioni e concordano piani per l'attuazione di progetti creativi preparati congiuntamente nel quadro della cooperazione.
3.4. Quando conducono eventi congiunti, le Parti agiscono nei limiti delle loro capacità e poteri.
4. Responsabilità delle parti 4.1. Le Parti non sono responsabili per gli obblighi e nei confronti dell'altra Parte e non possono richiedere danni indiretti ed effettivi, mancati profitti e altre perdite. Tutti i tipi di responsabilità delle Parti vengono negoziati immediatamente prima dell'attuazione di progetti specifici nell'ambito dei relativi accordi tra le Parti.
4.2. Il presente Accordo non crea joint venture o partnership, nessuna delle parti ha il diritto di agire per conto dell'altra Parte, non ha il diritto di firmare per conto dell'altra Parte e non ha il diritto di esigere responsabilità dall'altra Parte per le sue azioni.
4.3. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni a loro note sulle reciproche attività in relazione al presente Accordo, e a non divulgare tali informazioni a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
5. Disposizioni finali 5.1. Il presente Accordo entra in vigore dal momento in cui viene firmato dalle Parti e si conclude per un periodo indefinito.
5.2. Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo, adottate su suggerimento delle Parti, sono redatte per iscritto ed entrano in vigore dal giorno in cui sono firmate dalle Parti.
5.3. Nel processo di attuazione del presente Accordo, le Parti procedono dal riconoscimento e dal rispetto degli interessi reciproci e dalla soluzione delle questioni emergenti in uno spirito di accordo

e di buona volontà. Le controversie e le controversie che sorgono vengono risolte dalle Parti mediante consultazioni e negoziati. La procedura di reclamo per la risoluzione di controversie e disaccordi è obbligatoria, il termine per rispondere a un reclamo è di 30 giorni di calendario.

5.4. In qualsiasi momento, ciascuna delle parti ha il diritto di rifiutare di eseguire unilateralmente il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La risoluzione del presente Contratto non significa la risoluzione di altri contratti e accordi conclusi dalle Parti prima o durante la validità del presente Contratto.

5.5. La conclusione o la risoluzione del presente Contratto non costituisce un ostacolo per la conclusione delle Parti